

TIPO DI DOCUMENTO:

ARTICOLO

TITOLO:

Mercato Facility Management: il punto di vista dell'AVCP

SOTTOTITOLO:

AUTORE:

Cognome Nome (max. 3 tra virgole) / Ente / AA VV:

Icona Federico

ESTRATTO DA PERIODICO:

Titolo:

FMI - Facility Management Italia

N°:

11

Del:

05/2011

ESTRATTO DA SITO INTERNET:

Indirizzo home page [http://]:

Indirizzo esteso [http://]:

Di:

Nazione:

Data primo contatto:

Data rimozione:

PAROLE CHIAVE:

mercato, facility management, avcp

ABSTRACT:

MB

A più di dieci anni dalla sua costituzione, l'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture rappresenta oggi nel nostro paese una fondamentale istituzione di riferimento anche per le PA e per le imprese che operano nel comparto dei servizi integrati di FM per i patrimoni immobiliari e urbani, non solo in termini di attività di vigilanza e di regolazione, ma anche di raccolta ed elaborazione di dati di mercato e di sostegno all'azione amministrativa. Ciò con l'intento di favorire uno sviluppo armonico di questo nuovo settore di mercato in termini di concorrenza, correttezza e trasparenza. Sul ruolo centrale assunto e sulle azioni intraprese e da intraprendere da parte dell'Autorità, FMI ha intervistato Giuseppe Brienza, Presidente dell'AVPC.

Mercato Facility Management: il punto di vista dell'AVCP

A più di dieci anni dalla sua costituzione, l'**AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** rappresenta oggi nel nostro paese una fondamentale istituzione di riferimento anche per le PA e per le imprese che operano nel comparto dei servizi integrati di FM per i patrimoni immobiliari e urbani, non solo in termini di attività di vigilanza e di regolazione, ma anche di raccolta ed elaborazione di dati di mercato e di sostegno all'azione amministrativa. Ciò con l'intento di favorire uno sviluppo armonico di questo nuovo settore di mercato in termini di concorrenza, correttezza e trasparenza. Sul ruolo centrale assunto e sulle azioni intraprese e da intraprendere da parte dell'Autorità, FMI ha intervistato **Giuseppe Brienza, Presidente dell'AVPC**.

Facility Management services market: the AVCP viewpoint

More than ten years after its establishment, the **AVCP - Authority for the Supervision of Public Contracts for Works, Services and Suppliers** - represents today in Italy a fundamental reference institution for the PAs as well as for the contractors operating in the sector of FM integrated services for the real estate and urban patrimonies, not only in terms of vigilance and regulation but also of market data-gathering and processing and as well as of support to the administrative action. The aim is to promote a balanced development of this new market in terms of competition, propriety and openness. FMI interviewed **Giuseppe Brienza, President of AVPC**, about the role played by the Authority and the measures it took and should adopt in the future.

Federico Icona

Anche i dati dell'ultima relazione dell'AVCP al Parlamento confermano la posizione di rilievo ormai assunta nel mercato degli appalti pubblici dal comparto dei servizi integrati di Facility Management per la gestione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici. In relazione a questo nuovo specifico comparto, quali compiti ed attività esercita l'AVCP e come è strutturata a livello organizzativo interno?

L'Autorità ha osservato - analizzando i dati del proprio Osservatorio dei contratti pubblici, nonché le segnalazioni di operatori del settore - che le PA adottano sempre più diffusamente la formula della gestione integrata dei servizi strumentali di Facility

Management dei patrimoni immobiliari pubblici, sia sotto il profilo della manutenzione degli impianti ivi operanti, sia sotto il diverso profilo della pulizia degli ambienti e dei luoghi aperti, nonché delle altre attività comunque correlate all'efficienza e alla sicurezza dei locali. E, pertanto, il settore del Facility Management è stato oggetto di specifica attenzione da parte dell'Autorità che, al fine di una conoscenza sistematica delle problematiche ricorrenti negli appalti di tale settore merceologico e della verifica della corretta applicazione della legge nel mercato di tali servizi, ha istituito presso la Direzione Generale della Vigilanza Servizi e Forniture, un ufficio con competenza specifica nell'ambito del Facility Management.

Già nel corso dell'anno 2009 sono stati trattati molteplici casi, più o meno rilevanti, comunque attinenti al Facility Management ed in particolare 42 casi sui servizi di manutenzione e riparazione di cui alla categoria 1 dell'allegato II A del Codice dei contratti e 89 casi sui servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui alla categoria 16 dello stesso allegato. Mentre, con un trend in ascesa, nel 2010 i casi trattati sono stati 122 sulle manutenzioni e 111 su pulizia e gestione degli edifici. Inoltre, la veloce diffusione nel mercato al ricorso a contratti di Global Service, ha indotto il nostro Consiglio a deliberare che tale tematica fosse oggetto di specifico approfondimento, al fine di evidenziare le problematiche di carattere generale emergenti dalla prassi applicativa. L'Autorità ha emesso sul tema, nel corso del tempo, svariate determinazioni, delibere, pareri, offrendo già con il Comunicato del 20.10.2002 "Indicazioni relative alla stesura dei bandi di gara per l'affidamento dei contratti in Global Service". Anche gli uffici per la regolazione, l'analisi e lo studio dei mercati hanno approfondito la ricerca sia su precedenti dell'Autorità, sia con riguardo al criterio di accessibilità nei contratti misti e sia attraverso la banca dati.

Preme evidenziare che dalla ricerca del nostro Osservatorio è emerso che le PA adottano sempre più diffusamente la formula del Global Service per la gestione dei propri patrimoni immobiliari e urbani e che le stazioni appaltanti che hanno fatto maggior ricorso a tale formula contrattualistica (non contemplata nel Codice dei contratti, che si limita ad ammettere, all'articolo 14, i "contratti misti") sono le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (che hanno impegnato i maggiori importi) ed ENEL spa (come maggior numero di interventi). Mentre per quanto riguarda il Facility



Management, la stazione appaltante che maggiormente vi ricorre è Consip spa per la gestione degli uffici delle PA. Tali contratti nella maggioranza dei casi sono costituiti in prevalenza da servizi e come tali classificati ai fini dell'appalto. Sempre sul fronte del Facility Management, dall'istruttoria di un bando Consip (per fornitura di servizi ad immobili delle PA) è emerso come la componente primaria degli importi contrattuali sia afferente a servizi di pulizia con peso medio compreso tra il 70% e l'80% dell'importo totale dei servizi. Anche il problema della manutenzione della rete viaria delle PA è stato approfondito dall'Autorità, con esame di casi specifici che hanno evidenziato molteplici criticità tra cui, ad esempio, la genericità delle stime per la quantificazione economica dei lavori di manutenzione straordinaria.

Le prassi adottate dalle PA per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi stanno di fatto subendo

un'involuzione pericolosa, basata su una contraddizione di fondo: la garanzia dello svolgimento di procedure formalmente ineccepibili sta diventando sempre più un dato a sé stante, rispetto al quale il risultato della scelta delle imprese più idonee all'esecuzione degli appalti stessi rappresenta un fatto meramente accidentale. Di fatto è in essere un'evidente discrasia tra il rispetto spesso meramente formale delle norme e il perseguimento dell'obiettivo sostanziale di efficacia dell'azione amministrativa. I due aspetti dovrebbero non porsi in una relazione di contrapposizione ma di complementarità: ad un puntuale rispetto della norma giuridica dovrebbe corrispondere la scelta del miglior contraente per le PA, sia in termini economici che qualitativi. Quale può essere una nuova strada per individuare meccanismi di affidamento che consentano di coniugare legalità ed efficienza?

Le questioni poste trovano soluzione nei principi contenuti nel Codice dei contratti pubblici, laddove al principio della trasparenza viene affiancato quello della qualità della prestazione, il cui raggiungimento può essere garantito dalle modalità con cui vengono concretamente declinati ed applicati entrambi i principi.

In particolare, va sottolineato che mentre il principio della trasparenza viene dettagliato nella normativa in maniera molto circostanziata, assai meno articolata appare la regolamentazione mirante ad assicurare la garanzia del principio di qualità della prestazione, che viene sostanzialmente lasciata alla redazione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 68 e alle eventuali condizioni particolari di esecuzione del contratto di cui all'articolo 69 del Codice dei contratti. In tale contesto, quindi,

il principio della qualità della prestazione può essere principalmente assicurato in fase di redazione delle specifiche tecniche attinenti al contenuto e alle modalità di formulazione delle offerte.

In linea generale si può tuttavia affermare che l'attuale normativa probabilmente non contiene strumenti sufficienti a disposizione delle stazioni appaltanti in grado di generare incentivi volti a garantire il miglior soddisfacimento della qualità della prestazione. Da questo punto di vista, occorre forse una riflessione volta ad individuare strumenti più efficaci per il raggiungimento di tale obiettivo, enfatizzando magari l'attenzione anche sul risultato dell'appalto e sul grado di soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico.

Con riferimento alla questione più specifica riguardante la qualità della prestazione conseguente all'assegnazione di appalti di servizi di Facility Management, va preliminarmente osservato che trattasi generalmente di appalti misti per i quali la stazione appaltante è spesso carente della necessaria esperienza soprattutto in fase di progettazione dell'appalto che richiede competenze diversificate e la conoscenza effettiva del patrimonio su cui si interviene.

Riguardo a questi aspetti, l'Autorità è dell'avviso che un sostanziale eccesso di regolamentazione del settore possa aver condotto ad un'attenzione eccessiva al rispetto formale del dato normativo - spesso, tra l'altro, non lineare nelle formulazioni e di difficile applicazione pratica - a discapito di un approccio sostanzialistico, basato sulla possibilità di misurare ex post l'efficacia dei comportamenti di acquisto delle PA. Ciò non vuol significare che la regolamentazione di settore non abbia svolto un ruolo decisivo per preservare la legalità e l'efficienza nel settore dei contratti pubblici. È però ora necessario com-

piere un ulteriore sforzo che, a partire dal perfezionamento delle norme di sistema, possa condurre ad un miglioramento qualitativo nell'impiego delle risorse pubbliche. Anche il dibattito europeo generato dal "Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici" induce a ritenere non più procrastinabili iniziative concrete volte a rendere strategico l'uso delle risorse pubbliche in funzione dello sviluppo economico e sociale del sistema Paese. Su molti di questi temi, l'Autorità ha già avuto modo di segnalare al Governo ed al Parlamento l'esigenza di introdurre modifiche normative sistemiche mediante la segnalazione dello scorso 16.06.2010, recante "Proposte di modifiche normative per incrementare la concorrenza nel settore dei contratti pubblici". Tra questi temi, un profilo di particolare attualità risulta essere quello della qualificazione delle stazioni appaltanti affrontato nell'ambito della citata segnalazione: un mercato dei contratti pubblici pienamente competitivo presuppone un generale accrescimento della qualità delle imprese e delle PA che vi partecipano, anche al fine della piena assunzione delle responsabilità operative che ne discendono. Contestualmente ad un intervento di rivisitazione del sistema di qualificazione delle imprese, accompagnato, ove necessario, da un corredo di criteri quantitativi e qualitativi, appare necessario intervenire anche per una corrispondente qualificazione delle stazioni appaltanti, mediante un sistema di valutazione delle capacità amministrative e gestionali delle stazioni appaltanti stesse al fine di classificarle per classi di importo o per tipologia di contratti.

Un'ulteriore strada da perseguire per coniugare legalità ed efficienza è quella relativa alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti infor-

matici: al riguardo, in particolare l'e-procurement, che può essere considerato come una delle leve strategiche da utilizzare per incrementare l'efficienza dell'intero sistema della spesa pubblica per appalti, riducendo la circolazione di documenti cartacei ed i tempi dei procedimenti. Particolare attenzione deve essere rivolta alle centrali di committenza, strutture che utilizzano principalmente strumenti telematici per la centralizzazione degli acquisti e che mettono a disposizione delle singole stazioni appaltanti le proprie piattaforme informatiche per la gestione delle procedure di gara.

Infine ritengo necessario sottolineare che il processo di approvvigionamento non può ritenersi concluso con l'aggiudicazione, che, al contrario, ne costituisce soltanto l'inizio: la performance contrattuale dell'aggiudicatario deve essere oggetto di puntuali controlli, mediante una generale responsabilizzazione dei responsabili del procedimento, che devono assumere un ruolo manageriale più incisivo durante l'esecuzione del contratto.

Un altro focus di criticità del mercato è costituito dalle problematiche sottese alle gare di appalto di servizi basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Disapplicazione e distorsione delle norme vigenti, discrezionalità nei metodi di aggiudicazione, non congruità delle basi d'asta, ribassi economici eccessivi: queste sono solo alcune delle disfunzioni rilevate. Quali sono le iniziative che l'AVCP ritiene necessarie per tentare di affrontare e risolvere questa situazione di criticità?

L'Autorità ha ben presenti le criticità relative al corretto utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, rispetto al criterio del

prezzo più basso, è adatto a contratti che presentano un oggetto articolato, al fine di tenere conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi. Con l'intento di fornire indicazioni concrete alle stazioni appaltanti e prevenire un'applicazione impropria del criterio, l'Autorità ha quindi agito sia sul piano della regolazione che su quello della vigilanza e del precontenzioso.

Riguardo all'attività di regolazione del mercato, i punti cardine dell'intervento dell'Autorità sono costituiti dalle determinazioni n. 5/2008 del 08.10.2008 ("Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici"), n. 4/2009 del 20.05.2009 ("Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici") e n. 5/2010 del 27.07.2010 ("Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"). Gli atti citati, benché privi di immediata portata prescrittiva e vincolante, registrano un elevato tasso di adesione spontanea e costituiscono un supporto tecnico qualificato per attenuare le maggiori difficoltà applicative, soprattutto perché essi sono frutto di una vasta attività di confronto e consultazione con gli attori del mercato.

Sul fronte della vigilanza, sono numerose le deliberazioni ed i pareri di precontenzioso emanati in tema di offerta economicamente più vantaggiosa che hanno affrontato - anche tenendo conto dalle indicazioni derivanti dai citati atti a carattere generale - numerosi aspetti della concreta applicazione del criterio: dalla difficile individuazione del limite alla commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta ed i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente, alle conseguenze sui criteri

motivazionali derivanti dalle modifiche introdotte dal Dlgs. 152/2008 all'articolo 83, comma 4 del Codice, fino alla questione, molto complessa, della correttezza e logicità delle formule matematiche per l'attribuzione del punteggio, nonché del profilo inerente alla fissazione dei valori soglia.

In una prospettiva di breve periodo, l'Autorità intende affrontare i profili di criticità inerenti all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi e nelle forniture, alla luce della futura applicazione delle disposizioni al riguardo dettate dal DPR n. 2075/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, che, all'allegato P, contempla i metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa. Anche per tale aspetto, l'Autorità intende aprire un dialogo con gli operatori di settore e pervenire all'enucleazione di standard comportamentali rispettosi dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

Di recente, anche alcune Associazioni imprenditoriali hanno segnalato come l'assenza di uno specifico sistema di qualificazione per le imprese di servizi settoriali, a fronte di un'estesa diffusione di "generiche" certificazioni ISO, condiziona negativamente lo sviluppo dello stesso mercato, non favorendo la competizione/concorrenza "in qualità" tra le stesse imprese e l'adozione di adeguati strumenti di garanzia per le committenze pubbliche. Può ipotizzarsi al riguardo - e a quali condizioni di compatibilità e sostenibilità - uno scenario prossimo che preveda per le imprese di servizi di Facility Management lo studio e l'adozione di un sistema unico di qualificazione e/o di criteri di

attestazione della "reputazione"? E quale ruolo può svolgere l'AVCP in questa ipotesi di scenario?

Già da alcuni anni, in particolare con la determinazione n. 1 del 01.10.2008, l'Autorità ha previsto l'inserimento nel Casellario per il settore dei servizi e forniture di notizie ritenute utili concernenti gli operatori economici, riguardanti, nel dettaglio, alcune informazioni relative alla fase di esecuzione delle prestazioni, quali, tra l'altro, la mancata stipula del contratto per fatto dell'operatore economico, la risoluzione del contratto per negligenza, malafede o esecuzione gravemente errata e l'esito negativo della verifica di conformità tecnica. L'inserimento nel Casellario di queste informazioni è adesso espressamente previsto all'articolo 8 comma 4, del nuovo Regolamento attuativo.

Prendendo le mosse da queste informazioni di base, che già vengono acquisite dall'Osservatorio, l'Autorità - al fine di pervenire alla costruzione di adeguati indicatori reputazionali nel settore dei servizi e delle forniture - ha proposto di accrescere il numero delle informazioni di cui alla menzionata determina, avendo cura di tenerle ben distinte da quelle che costituiscono causa di esclusione. Pur nella consapevolezza del fatto che un elemento di notevole criticità è rappresentato dalla difficoltà nell'identificazione di elementi comuni ed omogenei alla base degli indicatori, specie a causa dell'eterogeneità delle prestazioni (sia tra servizi e forniture, sia all'interno dei due settori), l'Autorità ha provveduto ad individuare una serie di elementi di carattere generale che potrebbero essere presi in considerazione per l'elaborazione dei citati indicatori reputazionali: penali applicate a fronte di inadempimenti contrattuali; rispetto di leggi e regolamenti nell'esecu-

zione dell'appalto, con particolare riferimento alle misure di sicurezza; contenzioso in fase di esecuzione; altri elementi, più strettamente inerenti alla performance dell'impresa in senso soggettivo quali, ad esempio, rilevazioni di customer satisfaction sugli utenti finali o altre valutazioni di soddisfazione rilevate dal committente, da trattare eventualmente con tecniche statistiche.

Uno dei fenomeni più caratterizzanti il nuovo mercato dei servizi integrati specie di Facility Management è il sempre più diffuso ricorso da parte di numerose PA a contratti di Global Service attraverso appalti misti poliennali di notevole importo per la manutenzione e la gestione dei propri patrimoni immobiliari e urbani: dagli edifici fino alle reti stradali. Non sempre tuttavia le PA hanno mostrato un approccio "consapevole" a questa formula innovativa di esternalizzazione dei servizi. Non sempre, inoltre, le gare bandite hanno favorito e consentito la massima concorrenza tra le imprese che operano o intendono inserirsi in questo nuovo importante mercato. Quali sono le principali peculiarità e problematicità riscontrate sul fronte degli appalti di Global Service e quale posizioni ha assunto o intende assumere l'AVCP?

Più in dettaglio, dalle attività di approfondimento svolte è emersa l'alta complessità di approccio e di processo che comporta tale forma di contrattualizzazione e le seguenti problematiche applicative più frequenti emerse, quali in particolare:

- la qualificazione giuridica del contratto, in base alle specifiche prestazioni dedotte, ai fini della disciplina applicabile ai sensi degli articoli 14 e 15 del Dlgs n.163/2006;
- la definizione delle ipotesi in cui,

pur rivestendo rilievo economico inferiore, i lavori acquistano valenza funzionale preponderante e, più in generale, l'individuazione dei limiti di applicabilità della disciplina sugli appalti di servizi;

- il procedimento di valutazione della convenienza del ricorso al Global Service da parte delle stazioni appaltanti;
- il contenuto dei bandi di gara, con particolare riferimento ai requisiti di qualificazione degli operatori economici;
- il contenuto dei capitolati tecnici che devono definire gli obiettivi di performance richiesti all'assuntore ed i poteri di controllo in capo alle PA;
- la criticità dei sistemi di controllo della qualità dei servizi offerti;
- il rispetto del tetto massimo di servizi subappaltabili e la relativa articolazione all'interno dei singoli servizi;
- i criteri di suddivisione in lotti;
- i rischi connessi all'accorpamento in un unico contratto di oggetti negoziali diversificati che, qualora non adeguatamente giustificato, può portare a precludere l'accesso a determinate categorie di operatori.

Inoltre, non può ritenersi ineludibile la programmazione degli interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 128 del Codice dei contratti, nè il Global Service può atteggiarsi quale strumento per eludere l'obbligo programmatico delle opere pubbliche.

Un accenno va altresì fatto sull'importanza della verifica della qualità della prestazione attraverso una struttura tecnica del committente adeguatamente preparata ed organizzata e sulla previsione nei capitolati di un sistema di penali correlate alla gravità delle eventuali inadempienze dell'assuntore per il mancato rispetto degli "standard di qualità" e "di servizio" prestabiliti.

Sul fronte del ricorso al subappalto

dei servizi di pulizia, nell'ambito del Facility Management, è emerso che l'attuale modalità di gestione del subappalto non garantisce l'effettivo rispetto delle condizioni economiche minime offerte agli addetti, in quanto gli strumenti di controllo previsti nelle convenzioni risultano essere fondamentalmente di tipo conoscitivo e ristretti alle fasi autorizzative. Nell'ambito della fornitura di un servizio complesso è indispensabile avere informazioni costanti sull'esecuzione di subappalti o subforniture, sulla situazione organizzativa della mano d'opera delle società appaltatrici e sul numero degli addetti che entrano giornalmente in cantiere o sul luogo di lavoro, nonchè sulla sicurezza dei lavoratori in ogni luogo di esecuzione. Oggi l'attenzione delle istituzioni è focalizzata ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici anche attraverso proprio l'istituto del subappalto; affinché nulla sfugga, occorre un sistema di monitoraggio costante in particolare sulle fatturazioni di forniture e sulla mano d'opera impiegata nei giorni di riferimento. A tal proposito l'Autorità ha di emanato delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari a seguito del piano straordinario contro le mafie. L'orientamento dell'Autorità, per il futuro, è quello di incrementare le attività di controllo sull'esecuzione dei più rilevanti contratti di Global Service - specie per quelli riferiti a una pluralità di servizi quali ad esempio la manutenzione edilizia e del verde, l'energia, le pulizie, ecc. - mediante un specifico piano ispettivo, focalizzando l'attenzione sulla fase dell'affidamento e del controllo dell'esecuzione, anche al fine di un confronto di processi operativi delle migliori esperienze, per orientare in modo univoco il comportamento di stazioni appaltanti ed operatori economici.

In tal senso la collaborazione del mercato e dei laboratori del settore (Terotec e Patrimoni PA net) potrà fornire utile apporto.

Committenze pubbliche ed imprese segnalano da tempo la perdurante mancanza di adeguati e attendibili strumenti di benchmarking necessari per supportare ed orientare lo sviluppo del mercato. Non potrebbe essere proprio l'AVCP - partendo anche dal data base del suo Osservatorio dei contratti pubblici e delle gare - l'istituzione e la struttura centrale di riferimento più idonea a promuovere, orientare e gestire strumentazioni che rispondano a questa fondamentale esigenza settoriale?

L'articolo 7, comma 4, lettera h, del Codice dei contratti contiene la previsione che l'Osservatorio dei contratti pubblici favorisce la formazione di archivi di settore, con particolare riferimento alla materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati. L'Autorità inserisce le elaborazioni dei dati sui contratti pubblici nella relazione annuale al Parlamento e pubblica trimestralmente le informazioni sulle procedure di affidamento attivate dalle stazioni appaltanti.

Effettua inoltre specifiche indagini di settore, i cui risultati confluiscono nella relazione annuale. Ha anche predisposto e messo a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici alcuni modelli di bandi e di disciplinari di gara, fornendo anche le relative indicazioni operative. Le elaborazioni sui dati e le indicazioni operative fornite dall'Autorità costituiscono già oggi un riferimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

L'AVCP ricopre attualmente la presidenza della "PPN", la "Rete Europea sugli Appalti Pubblici": quali iniziative possono essere promosse e sviluppate a livello europeo per favorire il miglioramento e l'omogeneizzazione dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici di servizi e per diffondere lo scambio di best practice ed esperienze di benchmarking settoriali?

Le Direttive comunitarie sugli appalti, recepite nei vari sistemi giuridici nazionali, nella pratica - com'è noto - hanno portato a modalità diverse di applicazione delle stesse norme. Per tale ragione, sin da quando abbiamo assunto la presidenza della PPN, nel giugno 2009, con il supporto del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, abbiamo sottolineato l'importanza dello scambio di "buone pratiche" per l'armonizzazione e l'implementazione delle disposizioni comunitarie. Ma la condivisione di tali pratiche, unitamente allo scambio di informazioni, assumono rilievo solo ove si possa compiutamente comprendere in quale contesto normativo e giuridico esse si siano sviluppate, potendosi in tal caso procedere ad un'analisi comparativa e non relegando eventualmente tali buone pratiche nei confini nazionali. Ed è in tale contesto che abbiamo profuso i nostri sforzi in uno studio comparato che mira ad identificare nei 27 Paesi dell'UE - oltre a Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia - normative e strutture di riferimento sugli appalti pubblici. Lo studio "The Comparative Survey on the the National Public Procurement Systems across the PPN" è stato pubblicato nel dicembre scorso sul sito ufficiale della PPN, a disposizione di tutti gli operatori del settore. La stessa Commissione europea ha riconosciuto una grande

utilità a questo lavoro, utilizzandolo anche per l'elaborazione del documento di valutazione sull'applicazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che sarà presentato entro l'anno. Quale Presidenza della PPN, sempre in stretta cooperazione con la Commissione europea, promuoviamo ed assumiamo azioni tese all'intensificazione degli incontri con i componenti della PPN su tematiche specifiche di interesse comune e all'elaborazione di studi su specifiche norme, quali, ad esempio, quelle relative all'articolo 45 della Direttiva 2004/18/CE sui requisiti di ordine generale oppure quelle relative all'applicazione dello "Small Business Act". L'utilità di tali azioni assume particolare rilevanza anche nella fase discendente della normativa comunitaria, che intercorre nel periodo tra la pubblicazione delle Direttive e la trasposizione in norme nazionali, come rilevato nel caso della Direttiva "Ricorsi". In questo caso, prima dell'effettivo recepimento di tale Direttiva, abbiamo operato una ricognizione sulle bozze dei decreti di recepimento nazionali che sono state utili a fornire alcuni indirizzi anche per il recepimento di tale Direttiva nel sistema italiano. Sulla scorta dei buoni risultati di questo lavoro, anche su esplicita richiesta della Commissione europea, stiamo elaborando un documento che fornisca le previsioni di recepimento per le disposizioni più rilevanti della Direttiva "Appalti" nel settore della Difesa e della Sicurezza (2009/81/CE), il cui termine di recepimento scade il prossimo 21 agosto. Con l'obiettivo di massimizzare la condivisione di tali documenti, infine, nel luglio scorso abbiamo provveduto a costruire il nuovo portale ufficiale della PPN (www.ppnueurope.org), dove è disponibile tutta la documentazione relativa al lavoro sin qui svolto da questa Presidenza.